



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

La Direzione regionale Musei nazionali Campania (di seguito denominata DRM-CAM), con sede legale in Napoli (NA), via Tito Angelini n. 20/22, C.A.P. 80129, codice fiscale 95213790637, rappresentato dal prof. Massimo Osanna in qualità di Direttore Generale Avocante, nato a Venosa (PZ) il 24.05.1963 SNNMSM63E24L738N, (di seguito denominata DRM Campania);

### **E**

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con sede a Napoli in via Chiatamone 61-62, cap 80121, P.I. - C.F. 00297640633 in persona del Rettore pro-tempore Prof. Roberto Tottoli, nato a Gavardo (BS) il 5/9/1964, domiciliato per la carica in Napoli, via Chiatamone 61/62 (di seguito denominata UNIOR);

### **VISTO**

- il D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e specificamente: l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”*;
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, limitatamente alle parti tutt’ora vigenti;
- il D.P.C.M del 15.03.2024 n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* entrato in vigore in data 18.05.2024;
- il Decreto Direttoriale n. 988 del 16/10/2023, con cui il prof. Massimo Osanna ha avvocato a sé le funzioni attribuite alla Direzione regionale Musei Campania;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;
- la Delibera del Consiglio ANAC n. 5 del 08.01.2015, secondo cui le amministrazioni universitarie rientrano tra i soggetti cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 Legge n.241/1990 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti;

- l'ANAC con la Deliberazione n. 695 del 04.02.2020 ha precisato che: "l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti, alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità, i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto" (Delibera n. 07 del 18.02.2015);
- il Consiglio di Stato con la recente Sentenza del 07.06.2024 n. 5096 ha precisato che: *"affinché si abbia una effettiva cooperazione tra pubbliche amministrazioni, sono necessarie la previa definizione delle reciproche esigenze, l'individuazione di soluzioni concordate e la suddivisione di compiti e di responsabilità tra le stesse, così che le attività in sinergia convergano nella realizzazione di un obiettivo comune, nella vicenda in esame non riscontrabile"*;
- che la ricerca scientifica e la formazione didattica e scientifica, anche sul campo sono finalità specifiche delle Università;
- che rientrano nella tradizione di ricerca e nelle attività in corso dell'UNIOR importanti progetti di analisi e studio sull'Italia meridionale, con particolare attenzione per il territorio, i contesti culturali e le evidenze materiali;

## **PREMESSO**

- la DRM Campania è un ufficio di livello dirigenziale non generale, ed è un'articolazione periferica della Direzione generale Musei;
- per perseguire le proprie specifiche finalità di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione la DRM Campania può attivare tutte le forme di cooperazione che ritenga utili al perseguimento degli scopi;
- è interesse comune della DRM-CAM e dell'Unior, di definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della tutela, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;
- l'UNIOR intende, in particolare, attivare rapporti di cooperazione finalizzati allo studio, alla documentazione, alla conservazione e alla tutela delle strutture ricadenti

all'interno dell'area archeologica del teatro romano di Sessa Aurunca di competenza della DRM-CAM, sulla base di specifici progetti applicativi a complemento della presente Convenzione

### CONSIDERATO

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *“i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività”*;
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *“La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”*;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà della DRM CAM di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio assegnato attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- la DRM CAM ha, fra gli interventi finanziati dalla Direzione Generale Musei per l'anno 2025 il progetto *“Scavi e ricerche nel teatro romano di Sessa Aurunca (CE)”*. Il progetto si propone di restituire un quadro conoscitivo generale dell'area secondo indagini archeologiche stratigrafiche, anche tramite la messa in atto di forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e formativo di ricerche e indagini in corso svolte da vari istituti universitari e museali, in forza di accordi e convenzioni sottoscritte;

- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 (PREMESSE)**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico della DRM-CAM in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto attraverso la messa in atto di un progetto di ricerca condiviso che viene puntualmente specificato nell'oggetto.

### **Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)**

2.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca e di didattica, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla promozione e valorizzazione del sito archeologico del teatro romano di Sessa Aurunca (CE), costituito dalla villa suburbana, dal teatro romano e dal criptoportico.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi avverrà grazie alla collaborazione del DICAM nei seguenti ambiti:

- ricerche bibliografiche, storiche e d'archivio;
- realizzazione di prospezioni geofisiche per definire l'estensione del complesso monumentale e pianificare le attività di scavo stratigrafico;
- realizzazione di indagini archeologiche;
- realizzazione di documentazione grafica e fotografica;
- catalogazione, documentazione, studio e organizzazione, anche con strumenti informatici e metodi digitali e innovativi dei materiali derivanti dallo scavo stratigrafico o eventualmente individuati nei depositi della DRMCAM di pertinenza del sito;
- consulenza nella pianificazione e nella realizzazione delle attività di restauro;
- studio, pubblicazione dei risultati delle ricerche e delle indagini archeologiche;
- supporto alla DRM-CAM per l'ottimizzazione dei percorsi di visita: studio delle strategie di coinvolgimento del pubblico e del territorio e delle strategie di comunicazione e potenziamento dell'accesso al patrimonio archeologico;
- realizzazione delle attività previste dal progetto "*Scavi e ricerche nel teatro romano di Sessa Aurunca (CE)*" finanziato dalla Direzione Generale Musei per l'anno 2025.

Tali attività saranno precedentemente concordate con i referenti della DRM-CAM per quanto di competenza.

2.3 Nel dettaglio:

- l'UNIOR potrà svolgere attività divulgative e promozionali delle attività di ricerca in atto; contribuirà alla ricerca per quello che riguarda la conoscenza nell'ambito dello studio delle fonti e dell'analisi delle strutture e dei materiali;

- la DRM CAM fornirà supporto alle attività di ricerca e metterà a disposizione le sue specifiche professionalità, ove si renda necessario, per il buon sviluppo del progetto.

### **Art. 3 (DURATA)**

3.1 La validità della presente convenzione è di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, al termine del quale la stessa potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

3.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

### **Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)**

4.1 La Direzione Scientifica delle attività sarà congiuntamente sostenuta dalla DRM-CAM e dall'UNIOR.

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal prof. Marco Giglio per conto dell'UNIOR, dalla dott.ssa Luana Toniolo per conto della DRM CAM.

4.2 Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:

- per UNIOR il prof. Marco Giglio;
- per la DRM CAM la dott.ssa Luana Toniolo

### **Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)**

5.1 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione.

5.2 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.3 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

### **Art. 6 (DOCUMENTAZIONE)**

6.1 UNIOR fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal progetto, come report e immagini, alla DRM-CAM.

Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. La DRM-CAM ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

6.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività.

6.3 Tutte le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e di divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivanti, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate fra le Parti.

6.4 La DRM-CAM assicura - compatibilmente con le esigenze delle attività in corso, di tutela e di conservazione - al personale UNIOR debitamente autorizzato (i cui nomi saranno comunicati dal responsabile scientifico) e a eventuali collaboratori occasionali (studenti, testisti, tirocinanti e dottorandi) anch'essi autorizzati:

- l'accesso alle aree e ai materiali interessati dalle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione da parte dei referenti della presente convenzione;
- l'eventuale prelievo di campioni per analisi distruttive e non, previa valutazione di merito e autorizzazione da parte della DRM-CAM nella persona dei referenti della presente convenzione;
- l'eventuale documentazione digitale relativa ai reperti, se autorizzata dai referenti della presente convenzione in seguito a valutazioni di merito;
- la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico e senza canone delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi di riproduzione, previa autorizzazione da parte della DRM CAM nella persona del referente degli uffici preposti.

#### **Art. 7 (RISERVATEZZA)**

7.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

#### **Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)**

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta di tutte le Parti.

8.3 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

8.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta.

#### **Art. 9 (ONERI)**

In relazione alla esecuzione dell'attività finanziata dalla Direzione Generale Musei per l'anno 2025 "*Scavi e ricerche nel teatro romano di Sessa Aurunca (CE)*", da completarsi entro il 31 dicembre 2025, è riconosciuto all'UNIOR, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo pari ad € 40.000,00 (quarantamila euro).

Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto a UNIOR esclusivamente quale ristoro delle spese effettivamente sostenute, e quindi da rendicontare, tali da escludere il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno in conformità alla delibera dell'ANAC n. 7 del 18.02.2015.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di formale rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025.

Il rimborso avverrà mediante trasferimento bancario sul c/c che verrà comunicato da UNIOR. Sono ammissibili i costi relativi a risorse umane, coinvolte a vario titolo nelle attività riferibili esclusivamente al presente accordo attraverso borse di studio e di ricerca, contratti di lavoro autonomo e di collaborazioni o prestazioni occasionali con UNIOR.

Fermo restando che nello spirito dell'accordo di collaborazione tra enti e nell'ottica della condivisione di risorse, ciascuna parte metterà gratuitamente a disposizione le risorse nella propria disponibilità e che l'attività non prevede alcun riconoscimento di utile economico in capo alle parti, rientrano nella voce relativa ai rimborsi anche le spese relative alle attività di cui all'articolo 2, ai materiali e alle attrezzature non in possesso delle parti, ma noleggiati e/o acquistati per la realizzazione del progetto, nella misura e per il periodo delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 10 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)**

10.1 Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

10.2 Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere

dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

10.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

10.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

10.6 I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

#### **Art. 11 (CONTROVERSIE)**

11.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

11.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Napoli quale foro competente ed esclusivo.

#### **Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)**

12.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

**Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)**

13.1 La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o firma autografa.

13.2 La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto in modalità virtuale dall'UNIOR, giusta autorizzazione n. 67760 del 2010 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

**Art. 14 (RINVIO)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per la DRM-CAM  
Il Direttore  
prof. Massimo Osanna

Per l'UNIOR  
prof. Roberto Tottoli